

Prima di iniziare ...

Che fine farà la
SCHEDA
CARBURANTI

un emendamento approvato prevede, a decorrere dal **1° luglio 2018**, per la detraibilità IVA e per la deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con **mezzi di pagamento tracciabili**.

art. 164, comma 1-bis, del Tuir -> spese per carburante per autotrazione sarebbero **deducibili**, nella misura di cui al comma 1, se effettuate esclusivamente mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (*art. 7 del DPR 29 settembre 1973 n. 605*).

art. 19-bis1, comma 1, lett. d), del DPR 633/72 -> ... L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Se pagamento in contanti -> i soggetti passivi Iva che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es.: denaro contante) -> no detrazione Iva, no deduzione onere dell'acquisto.

Prima di iniziare ...

Che fine farà la
SCHEDA
CARBURANTI

abrogazione del DPR 444/97, recante regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (che sostituiva la fattura) -> dal 1° luglio 2018 dovrebbe essere abrogata la scheda carburante.

nuova disposizione -> dal 1° luglio 2018 -> acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica. [dubbio -> fattura elettronica + pagamento tracciabile?].

Credito d'imposta per i distributori di carburante -> pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai suddetti operatori finanziari, fermo restando il rispetto del regime "de minimis".
Utilizzo credito d'imposta -> esclusivamente in compensazione mediante F24 dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.